

## STATUTO

### **Art.1) - Denominazione**

1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:  
"CERNUSCO VERDE S.R.L."

### **Art.2) – Affidamento in House**

2.1 CERNUSCO VERDE S.R.L. è una società che gestisce servizi pubblici "in house providing" e pertanto il rapporto tra ente locale e società è analogo a quello che intercorre tra organi pubblici con funzione di indirizzo e vigilanza e dirigenti con funzioni di gestione, secondo lo schema introdotto dal D.Lgs. 165/2001.

2.2 Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 5, lettera c, articolo 113 T.U.E.L., trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, l'attività di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli enti locali soci, è prevista in atti attraverso il presente statuto, il contratto di servizio (art.113, comma 11, T.U.E.L.) e la carta dei servizi (art.112, comma 3, T.U.E.L.)

2.3 La società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano ed ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento "in house" sussistono: a) gli indirizzi in atti, come da statuto e che dovranno essere contenuti nel contratto di servizio e nella carta dei servizi; b) la vigilanza attraverso la nomina diretta, da parte del Sindaco, degli amministratori, dell'organo di controllo ed eventualmente di quello di revisione.

2.4 In relazione al coinvolgimento degli Enti Locali, sarà cura del legale rappresentante della società sottoporre ai soci, in sede di assemblea ordinaria, gli strumenti di programmazione, reporting e controllo, onde consentire la concreta attuazione degli indirizzi espressi dagli Enti e con la riserva di ogni ulteriore adeguamento.

2.5 La società dovrà attuare al suo interno gli strumenti di programmazione, reporting e controllo di gestione con accesso on-line da parte dell'Amministrazione comunale (Direzione Generale, Responsabili delle Aree Tecnica ed Amministrativa-Contabile) onde consentire la concreta verifica ed attuazione degli indirizzi espressi dall'Ente e con la riserva di ogni ulteriore adeguamento.

Entro il 30 Novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione trasmetterà all'Amministrazione Comunale il Budget Operativo composto dal Conto Economico aggregato aziendale.

Il Conto Economico dovrà, altresì, esplicitare le seguenti nature:

- Ricavi e proventi dei servizi e delle prestazioni;
- Oneri di gestione (materie prime, servizi, manutenzioni, godimento beni di terzi, personale, sponsorizzazioni);
- Ammortamenti;
- Interessi ed oneri finanziari.

Tali documenti verranno allegati al bilancio dell'Ente contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione Annuale dello stesso.

2.6 Entro il 30 Giugno di ogni anno contestualmente all'approvazione del conto consuntivo dell'ente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione relazionerà il Consiglio Comunale circa i risultati del bilancio di esercizio.

2.7 Entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione invierà all'Amministrazione Comunale il Consuntivo Semestrale evidenziante gli scostamenti dal Budget Operativo correlato di una relazione sull'andamento della Società e sullo stato d'avanzamento degli investimenti programmati. Inoltre trimestralmente verrà inviata all'amministrazione Comunale reportistica economico-finanziaria sull'andamento della Società.

2.8 Con cadenza bimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione relazionerà

la Giunta Comunale circa l'andamento della società.

**2.9** Tutte le decisioni in materia di tariffe sui servizi effettuati, ad eccezione di quelle stabilite dalle autorità preposte, potranno essere prese dal Consiglio di Amministrazione, solo dopo approvazione da parte dell'Ente.

**2.10** L'Amministrazione Comunale può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente dell'Azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

**2.11** Tutti i documenti inviati da CERNUSCO VERDE S.R.L. all'Amministrazione Comunale saranno disponibili e visionabili presso la Segreteria da parte di tutti i Consiglieri Comunali.

In applicazione dell'art. 13 del D.L. 4 Luglio 2006, n. 223 convertito in legge con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248 l'organo amministrativo si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale i provvedimenti di attuazione al fine del rispetto delle scadenze ivi previste.

### **Art.3) – Oggetto**

**3.1** La Società, al fine di assicurare i servizi integrati per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto:

#### **A. SERVIZI DI IGIENE URBANA - SERVIZI AMBIENTALI**

- Pulizia di aree pubbliche di uso pubblico; lavaggio strade e fontane, pulizia dei muri da manifesti ed iscrizioni abusive;
- Gestione del verde pubblico e delle aree ad uso pubblico;
- Servizio sgombero neve;
- Bonifica discariche abusive;
- Servizi igienici pubblici automatizzati;
- Disinfestazione, derattizzazione, dezanarizzazione;

#### **B. SERVIZI VARI**

- Gestione di servizi preordinati alla tutela del suolo, dell'aria, dell'ambiente e alla pulizia e spazzamento delle aree, mediante l'espletamento delle seguenti attività:
  - la raccolta, il trasporto, il trattamento, la selezione, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani, in ottemperanza alle norme di legge vigenti;
  - le raccolte differenziate dei rifiuti;
  - la costruzione, l'attuazione e la gestione degli impianti di stoccaggio, trattamento, valorizzazione smaltimento dei rifiuti;
  - la produzione e la cessione dei derivati alle attività di trattamento rifiuti, nonché la produzione mediante recupero di calore e/o di altri sottoprodotti, lo scambio di energia elettrica così prodotta;
  - la gestione e riscossione di tributi ed altre entrate patrimoniali di Enti Pubblici;
  - la prevenzione della generazione di rifiuti;
  - il recupero, il riutilizzo di residui, di parti o materiali di qualsivoglia provenienza, purché suscettibili di trasformazione;
  - il diserbo delle aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico transito ed uso e la manutenzione del verde in generale;
  - lo spurgo e disostruzione dei pozzetti stradali;
  - la lavorazione meccanica agricola e per conto proprio e per conto terzi;
  - la gestione di parcheggi pubblici e privati;
  - l'effettuazione di lavori di scavo e movimentazione terra, di posa di tubazioni e condutture, e l'esecuzione di opere connesse e manutentive;
  - Custodia e gestione dei servizi cimiteriali;
  - Vendita, commercializzazione e installazione dell'arredo urbano;
  - Fornitura ed installazione di segnaletica stradale e verticale ed orizzontale;

- Servizio di autotrasporto merci per conto proprio e per conto di terzi; riparazione manutenzione ordinaria e straordinaria per conto proprio o per conto terzi di veicoli e veicoli industriali, locazione di veicoli;
- La gestione di impianti sportivi ed in generale degli spazi dedicati allo svolgimento di attività culturali e ludiche, nonché la costruzione di nuovi impianti;
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti affidatigli, nonché l'acquisto, manutenzione e il rinnovo delle attrezzature;
- La gestione degli impianti pubblicitari situati sul territorio comunale.

#### C. LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico l'esercizio delle attività di:

- a) concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- b) intermediazione in cambi;
- c) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi,
- d) coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita sociale mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi, di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.LB. (D.Lgs 1/9/1993 n. 385).

È altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.

#### D. PRODUZIONE E COMMERCIO DI ENERGIA ELETTRICA

- a) gestione di impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi origine: termica, idraulica, da turbine a gas, diesel e fonti rinnovabili;
- b) vendita di energia elettrica agli utenti finali;
- c) produzione di gas a fini d'approvvigionamento mediante carbonizzazione del carbone o utilizzando sottoprodotti agricoli o cascami;
- d) produzione di combustibili gassosi con tenore calorico specifico, mediante depurazione, miscelatura e altri processi, da gas di vario tipo compreso il gas naturale.

Con esclusione di:

- fabbricazione di prodotti di cokeria;
- riempimento di bombole con gas (GPL);
- fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati;
- fabbricazione di gas industriali;
- vendita di combustibili gassosi sfusi o vendita in bombole.

#### E. DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE

- a) trasporto, distribuzione e approvvigionamento di combustibili gassosi di qualsiasi tipo mediante un sistema di condotte.

Con esclusione di:

- trasporto di gas mediante gasdotti (diversi dalle condotte di distribuzione);

#### F. COMMERCIO DI GAS DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE;

- a) vendita di gas agli utenti mediante condotte;
- b) attività di intermediari o agenti di gas che organizzano la vendita di gas attraverso sistemi di distribuzione gestiti da terzi.

Con esclusione di:

- vendita di combustibili gassosi sfusi o vendita in bombole.

#### G. FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

a) produzione, captazione e distribuzione di vapore ed acqua calda per il riscaldamento, la forza motrice ed altre utilizzazioni;

b) produzione e distribuzione di acqua refrigerata o ghiaccio per raffreddamento;

H. prestazione di servizi tecnici, commerciali e contrattuali, connessi alla vendita di prodotti e servizi inclusi nei punti precedenti, anche mediante tecnologie informatiche e telematiche;

I. sviluppo e organizzazione del marketing, indagine di prospettive economiche in campo nazionale ed internazionale; organizzazione di incontri, convegni, manifestazioni fieristiche, dibattiti sul lancio di attività aziendali; pubblicità e la gestione d'immagine in genere in campo nazionale ed internazionale;

L. progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di prodotti, reti e servizi informatici e telematici, multimediali ed elettronici; diffusione, attraverso le reti ed i servizi suddetti, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi altro formato;

M. formazione e addestramento del personale per le attività previste ai punti precedenti;

N consulenza e assistenza amministrativa e tecnica a terzi relative a tutte le attività sopra indicate e comunque nel rispetto della legge vigente.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse sia a favore di terzi, anche non soci.

La società potrà realizzare e gestire attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impegnate, al funzionamento degli impianti.

La Società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'attività sociale e ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi.

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle Leggi in materia.

#### **Art.4) - Sede**

**4.1** La Società ha sede legale nel Comune di Cernusco sul Naviglio, provincia di Milano.

#### **Art.5) - Durata**

**5.1** La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

#### **Art.6) - Capitale**

**6.1** Il capitale sociale è di Euro 980.000 (novecentottantamila).

**6.2** La partecipazione dei soci pubblici, non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% (cento per cento) dell'intero capitale sociale, per tutta la durata della società.

La quota di partecipazione del Comune di Cernusco sul Naviglio non potrà essere inferiore al 51% del capitale sociale.

**6.3** La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

**6.4** È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 Cod.Civ. da adottarsi a maggioranza qualificata.

**6.5** Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatte salve in ogni caso le condizioni di cui all'art. 6 comma 2 del presente Statuto.

#### **Art.7) - Domiciliazione**

**7.1** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

**7.2** È onere dei soci e dei componenti gli Organi sociali comunicare alla Società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo "e-mail".

#### **Art.8) - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

**8.1** Il socio che intende vendere o, comunque, trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento, e se la prelazione possa essere esercitata anche solo per una parte dei titoli. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente, e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nel caso in cui l'opzione venga esercitata da più soci, le quote ed i diritti di opzione verranno attribuiti ai soci esercitanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale della società.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta di prelazione entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di trasferimento nel termine predetto la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta.

L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della Società è in ogni caso soggetta alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, da parte degli Enti Pubblici Territoriali, della maggioranza delle quote.

#### **Art.9) - Recesso**

**9.1** Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
  - e) il trasferimento della sede della Società all'Estero;
  - f) l'eliminazione di una o più cause di recesso indicate al punto 9.2.
  - g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
  - h) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma Cod.Civ.;
  - i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
- Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

**9.2** Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 15(quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

#### **Art.10) - Esclusione**

**10.1** Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

#### **Art.11) - Liquidazione delle partecipazioni**

**11.1** Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio secondo i criteri di determinazione di cui agli artt.2437-ter e quater di Cod.Civ.

#### **Art.12) - Amministratori**

**12.1** La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
- c) da Amministratori con poteri congiunti o disgiunti in numero non superiore a tre.

**12.2** Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme di Amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

**12.3** Al socio Comune di Cernusco sul Naviglio è riservata la nomina dell'Amministratore Unico o di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui il socio Comune di Cernusco sul Naviglio detenga meno dell'80% delle quote sociali e venga nominato quale organo amministrativo un Consiglio di Amministrazione, al Comune di Cernusco sul Naviglio è riservata la nomina di due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, mentre i restanti amministratori verranno nominati sulla base di liste presentate dai possessori delle altre quote e il socio Comune di Cernusco sul Naviglio non parteciperà alle procedure per la nomina di questi ultimi. Gli Amministratori nominati dal Comune di Cernusco sul Naviglio possono essere revocati solo dal Comune stesso.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. Agli Amministratori si applicano le disposizioni sul divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

**Art.13) - Durata della carica, revoca, cessazione**

**13.1** Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

**13.2** Gli amministratori sono rieleggibili.

**13.3.1** La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

**13.3.2** Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prima successiva assemblea.

**13.3.3** Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 Cod.Civ.

**13.3.4** Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 15( quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo potranno compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

**Art.14) - Consiglio di Amministrazione**

**14.1** Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

**14.2** Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

**14.3** La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è disciplinata dal successivo articolo 23.

**Art.15) - Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

**15.1** In caso di richiesta da parte della maggioranza degli amministratori e comunque in caso di atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

**15.2** In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

**15.3** La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

**15.4** Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

**15.5** Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

**15.6** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 26.

**Art.16) - Poteri dell'Organo Amministrativo**

**16.1** L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e

straordinaria della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fideiussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;

**16.2** Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 Cod.Civ. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto Cod.Civ..

**16.3** Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

**16.4** Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società.

**16.5** Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

**16.6** Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

#### **Art.17) - Rappresentanza**

**17.1** L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.

**17.2** In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai consiglieri delegati, se nominati.

**17.3** Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

**17.4** La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Art.18) - Compensi degli Amministratori**

**18.1** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

**18.2** I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.



**18.3** In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

**Art.19) - Controllo dei conti**

**19.1** La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Al socio Comune di Cernusco sul Naviglio è riservata la nomina di due dei componenti effettivi il Collegio Sindacale, di cui uno con funzione di Presidente e di un sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo funzionamento ed effettua il controllo contabile. Il controllo contabile può essere affidato, qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno a un Revisore, determinandone competenze e poteri. Il Collegio Sindacale resta in carica tre esercizi e la scadenza del mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della loro carica.

Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, così come i rimborsi spesa.

**Art.20) - Controllo dei soci**

**20.1** I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

**Art.21) - Decisioni dei soci**

**21.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**21.2** In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo con le relative attribuzioni di poteri;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) approva gli indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi;
- h) emissione dei titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.
- i) approva le operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni in genere;
- l) approva le altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda;

**21.3** Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

**21.4** Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 24, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto disciplinati dal successivo articolo 23.

#### **Art.22) - Diritto di voto**

**22.1** Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

**22.2** Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

**22.3** Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto Cod.Civ.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### **Art.23) - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

**23.1** Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 24, le decisioni dei soci e del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

**23.2** La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio o amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza del capitale sociale o degli amministratori.

**23.3** Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nei rispettivi libri delle decisioni; la relativa documentazione è conservata dalla Società.

#### **Art.24) - Assemblea**

**24.1** Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 21.2 lettere d), e), f), h), i) e l) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Agli atti delle decisioni prese dai soci deve essere necessariamente allegata copia della deliberazione dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Cernusco sul Naviglio competenti ordinariamente.

**24.2** L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

**24.3** L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, può essere prevista la seconda convocazione.

#### **Art.25) - Svolgimento dell'assemblea**

**25.1** L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori). In caso di assenza o di impedimento di questi, o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, la stessa è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

**25.2** Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, in prima od in seconda convocazione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**25.3** L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 26.

**Art.26) - Principi disciplinanti riunioni in audio o video conferenza**

**26.1** Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

**Art.27) - Deleghe**

**27.1** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

**27.2** È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

**27.3** La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

**Art.28) - Verbale dell'assemblea**

**28.1** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

**28.2** Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in foglio separato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 25.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

**Art.29) - Quorum costitutivi e deliberativi**

**29.1** Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'assemblea Ordinaria devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

**29.2** Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'assemblea Straordinaria devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% del capitale sociale.

**29.3** Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

**29.4** Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 Cod.Civ..

**Art.30) - Bilancio e utili**

**30.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**30.2** Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di Legge.

L'assemblea per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**30.3** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

**Art.31) - Scioglimento e liquidazione**

**31.1** La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e la sua liquidazione è disciplinata dal capo VIII del Codice Civile.

**Art.32) - Clausola compromissoria**

**32.1** Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della camera di commercio del luogo in cui la società ha la sede legale, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei predetti termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

**32.2** Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo equità.

**32.3** Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

**32.4** Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

**32.5** Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

**32.6** Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

**32.7** La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

